(Legato con 1380/1457/39

Depositato il 15 agosto

N. 1938

Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

Ricorso

di Pier Luigi Spernazzati odontoiatra

Restituiti i documenti personalmente allo Spernazzati la sera del 1° sett. 1940.

N. 99 dep.

Biella (Vercelli) Via Mazzini, 9

Cartolibreria "ROMA" di M. Olivotto - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 35-887.

Biella li 3 luglio 1939 XVII°

Ecc.mo

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Segreteria Commissione Centrale

R O M A

&&&&&&&&&&&&

Il sottoscritto PIER LUIGI SPERNAZZATI fu Enrico, residente in Biella, via aMazzini n. 9, a cotesta Spett/ Commissione Centrale

E S P O N E

Con suo ricorso del dicembre 1937, costì depositato il 30 stesso mese il richiedente si rivolgeva a codesta spettabile Commissione impugnando il deliberato della Commissione Provinciale di Vercelli che gli negava l'iscrizione all'albo aggiunto dei medici per la provincia di Vercelli, quale dentista abilitato, allegando al ricorso stesso i prescritti documenti.-

Con suadelibera del 19 dicembre 1938 coteste spettabile Commissione rigettava il ricorso dell'esponente.-

Necessitando ora al sottoscritto di riavere in suo possesso il fascicolo dei documenti presentati, in un al ricorso

C H I E D E

Piaccia a cotesta Spettabile Commissione autorizzare la restituzione al sottoscritto dei documenti di cui sopra, documenti che potranno essere restituiti direttamente a S.E. Prof. Avv. Ivanoe Bonomi di Roma, chene curerà il recapito al ricorrente, con facoltà allo stesso di firmare per ricevuta dando ampio scarico, in tal modo, a cotesta Segreteria.-

Fiducioso di un benevolo accoglimento della presente anticipatamente ringrazia.

Romanamente

Pier Luigi Spernazzati
via Mazzini n. 9 - Biella (Vercelli)

Pier Luigi Spernazzati

Biella li 3 luglio 1939 XVII°

A S. E.
Dott. Prof. Avv. BONOMI IVANOE

R O M A
&&&&&&&&&&

Eccellenza

Riferendomi al colloquio telefonico di stamane Vi ringrazio sentitamente di avere accettato il mandato di ricorrere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la decisione della Commissione Centrale che rigettava il mio.ricorso per la iscrizione nell'albo aggiunto dei medici, quale dentista in possesso del diploma conseguito nel Montenegro.-

Sta di fatto che con sentenza del Tribunale di Biella in data 17dicembre 1936,passata in cosa giudicata,fui assolto con la formula più ampia dalla imputazione di esercizio abusivo della professione,perchè il fatto non costituisce reato,essendo stato riconosciuto legale e legittimo il titolo in parola.-

Tale sentenza è acquisita agli atti esistenti attualmente presso la Segreteria della Commissione Centrale,Direzione Generale della Sanità Pubblica,ove,come da unito mandato,potrete richiederne,in uno a tutti gli altri atti,la restituzione per gli esami necessari per la compilazione del ricorso in parola.-

Vi accludo la decisione dellapredetta Commissione Centrale notificatami il 17 giugno u.s. e per cui il termine utile per produrre ricorso al Supremo consesso va a scadere appunto il 17 c.m.-

Vi accludo altresì un assegno di Lire Duemila per le prime spesevive che andrete ad incontrare.-

In attesa di un vostro cenno di riscontro abbiatevi,con i rinnovati sensi di gratitudine,i miei ossequî deferentî.

Romanamente

Pier Luigi Spernazzati
Via Mazzini n. 9 - Biella (Vercelli)

Pierluigi Spernazzati

Ricorso alle Sezioni Unite
della R. Corte di Cassazione

di

Spernazzati Pier Luigi residente
in Biella, domiciliato elettivamente presso il suo avvocato
S. E. Ivanoe Bonomi, Piazza della
Libertà 4 Roma

contro

Il Sindacato Provinciale Fascista dei
Medici di Vercelli

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata col N. 99 il 25
maggio 1939 XVII e notificata il
giorno 17 giugno 1939.

Fatto

Il sig. Spennazzati Pier Luigi, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D. L. 27 agosto 1915 N. 1311, e cioè avendo esercitato ~~come assistente~~ l'odontoiatria in base ad un diploma conseguito all'estero con cui venne prescritto il citato decreto-legge emanato durante la guerra, fece istanza al Sindacato ~~Medico~~ Provinciale Fascista dei Medici della provincia nella quale esercita, e cioè al Sindacato Medico di Vercelli per essere inscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione ~~del~~ data dalla Corte di Cassazione - sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle

"L'interessato, il prefetto e il
" procuratore del Re possono proporre
" ricorso avverso le decisioni della
" Commissione Centrale alle Sezioni
" Unite della Corte di Cassazione,
" entro 30 giorni dalla notifica-
" zione per incompetenza o eccesso
" di potere."

Diritto

La Commissione, nell'impugnata decisione, osserva che per l'iscrizione ~~nel~~ nell'albo, e quindi per il legale esercizio della odontoiatria, occorre:

1°. Sola laurea in medicina e chirurgia, prescritta dall'art. 5 del R. D. L. 5 marzo 1935 N. 184; e questo non può pretendersi nel nostro caso;

2° ~~o~~ oppure una legale abilitazione in virtù di disposizioni anteriori al decreto - legge 16 ottobre 1924 ~~n~~ N. 1955, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, così come è detta nell'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

~~E~~ L'unica seconda prescrizione di legge è quella che ~~prima~~ offre materia ~~alla~~ al ricorso che le ~~Sezioni~~ Sezioni Unite dovranno ~~dovranno~~ giudicare.

Invero ~~la~~ l'articolo 367 del Testo Unico si riferisce a disposizioni concernenti l'odontoiatria anteriori al decreto - legge del 16 ottobre 1924. È, dunque, necessario elencare

autorizzati a continuare il loro esercizio. L'autorizzazione sarebbe stata concessa con decreto del Ministro dell'Interno, previo parere di una Commissione speciale.

3° - ~~L'~~ R. D. L. 16 ottobre 1924 N. 1755 che ribadisce essere la laurea ~~non~~ in medicina e chirurgia requisito necessario per l'esercizio dell'odontoiatria, pur facendo salvi i diritti acquisiti dagli abilitati a tale esercizio da disposizioni anteriori a quella data, cioè al ~~16~~ 16 ottobre 1924.

Ora l'attuale ordinamento è in possesso dell'autorizzazione di cui ~~all'art~~ al primo numero (cioè di quella concessa con le disposizioni del 1915); non è invece in

possesso dell'autorizzazione di cui al numero due (e cioè di quella concessa con la disposizione del 1923).

La Commissione Centrale con la decisione impugnata, asserisce che è valida agli effetti dell'esercizio professionale la autorizzazione prevista dalla legge del 1923 (che essa chiama definitiva) e non già l'autorizzazione consentita dalla Legge del 1915.

Orbene occorre, dunque, esaminare se la disposizione dell'art. 165 del Testo Unico voglia significare come ha giudicato la Corte di Cassazione con la sua sentenza, in sede penale, del 10 novembre 1936 N. 675 nel caso di Luigi Benatti) che restano

~~abilitati~~ autorizzati i dentisti che ~~che~~ siano stati ~~abili~~ legalmente abilitati da ~~le~~ disposizioni anteriori al 1924 ", ossia tanto gli abilitati del 1915 quanto quelli del 1923, ~~nel nuovo caso l'abilitato ai sensi della legge del 1915 acquista diritto all'iscrizione nell'albo~~ ~~Questa questione ha formato oggetto~~ oppure, come sostiene la Commissione, i soli abilitati in virtù della legge del 1923.

La questione è stata posta ~~a~~ ~~ta~~ con ~~il ricorso del~~ la decisione e il relativo ricorso nel caso Ariano, che è espressamente ricordato nella ~~a~~ sentenza impugnata. In quel ricorso, che è davanti alle Ecc.me Sezioni Unite, ~~si sostiene~~ ~~viene~~ si difende il giudizio dato dalla Corte

Inoltre, ~~con~~ nel ricorso ~~~~ ~~portavano~~ il loro ~~~~ ~~~~ ~~~~

Non vi è dubbio che qualora le Sezioni Unite confermino l'interpretazione che dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario ha dato la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, la decisione qui impugnata debba essere cassata.

~~Che~~ Conseguenza di ciò deve ~~vorrebbe~~ essere l'ordine di iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati per la provincia di Vercelli del ricorrente Spermazzati essendo questi in possesso della abilitazione consentita dalle disposizioni dell'agosto 1915. Che se per giungere a questo ~~su questo punto~~ le Ecc.me Sezioni Unite non si ritenessero ancora ~~avesse non fossero~~ abbastanza illuminate ~~dalle parole dell~~ dal testo della decisione impugnata — la quale non è chiara ed esplicita su questo punto — esse potranno

dopo cassata la decisione N. 99 della Commissione Centrale, rinviare a quest'ultima - che ha il preciso carattere di una magistratura di appello - il riesame degli elementi di fatto per la iscrizione nell'albo ~~di~~ in conformità ~~della~~ a quella che darà la definitiva ~~~~ interpretazione dell'art. 363 del Testo Unico Sanitario.

~~Pertanto si chiede~~.

Pertanto si chiede l'annullamento della decisione impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

Roma, 10 luglio 1939 XVII

~~L'avvocato~~

Si allega al presente ricorso la bolletta del deposito di lire sei cento versate all'Ufficio del Registro - Atti

giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia)
il giorno 10 luglio 1939 e portante il
N.....

Mandato Speciale

Io sottoscritto Pier Luigi Spernazzati
residente in Biella (Vercelli) nomino
a mio procuratore speciale l'avv. S.E.
Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti
e mi assista avanti la Ecc.ma Corte di
Cassazione (Sez. Unite) per ottenere l'an=
nullamento della decisione N. 99 della Commis=
sione Centrale per le professioni sanitarie
pubblicata il 25 maggio 1939 e notificata
il 17 giugno stesso anno conferendogli
tutti i poteri inerenti al mandato elegen=
do domicilio in Roma presso il predetto
avvocato S.E. [redacted] Ivanoe Bonomi in
Piazza della Libertà 4.

Roma, 11 luglio 1939 XVII

Si certifica autografa la firma del
ricorrente Pier Luigi Spernazzati.

Roma, 10 luglio 39

Egregio Cancelliere.

Le mando due copie
un bollo del ricorso che ho pre-
sentato alla Corte di Cassazione.
Favorisca di firmarli nel punto
dove è una crocetta segnata a
lapis.

Poi Ella dovrebbe avere la cortesia
di ~~mandare~~ consegnare o far consegnare le due copie all'Ufficiale
Giudiziario presso il Tribunale
di Vercelli perchè notifichi
il ricorso al Sindacato Medico
di Vercelli all'indirizzo che
Ella certo potrà ~~fornirmi~~ agevolmente
procurarsi.

L'Ufficiale Giudiziario scriverà
in calce alle due copie la
relazione di notifica che
le mando qui accluso. Ella
poi deve far ritirare la

copia dove è scritto originale
e mandarmela subito a Roma
per raccomandata.
In un paio di giorni Ella
può ottenere la notifica
in modo da spedirmi qui
l'originale non più tardi del
16. Vorrei poter presentare
il ricorso entro il 17 luglio
cioè entro i 30 giorni, sebbene
il termine si riferisca, per
interpretazione costante, alla
notifica del ricorso.
A Vercelli qualunque persona
può rivolgersi all'Ufficiale
Giudiziario. Non occorre un ~~legale~~
legale. La spesa si aggirerà
~~sopra~~ intorno ad una decina
di lire.
Le unisco anche una copia
semplice del ricorso per uso ~~suo~~
suo personale.
Coi migliori saluti.

Relazione di notifica

in velino

Oggi ..... luglio .... ad istanza del sig. Pier Luigi Spernazzati domiciliato elettivamente in Roma, Piazza Libertà 4 presso S. E. l'avv. Ivanoe Bonomi io sottoscritto ..... Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Vercelli: ho notificato copia del presente ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ~~elenco~~ ~~allegata~~ indicazione della bolletta di deposito di lire seicento versate all'Ufficio del Registro di Roma, al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Vercelli; ~~residente in via .....~~ Copia di quanto sopra e di questo mio atto di notifica, ho ~~come~~ notificato alla sede del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di predetto Vercelli posta in ~~consegnandola al sindacato indirizzo e nelle mani di~~ Corso Carlo Alberto consegnandola nelle mani di Bavagnoli Maria.

Egregio sig. Spernazzati,

Ho ricevuto oggi il suo espresso con l'originale ~~delibera~~ decisione della Commissione, ~~il~~ con ~~l'origi-nale~~ il mandato a ritirare i documenti, e con ~~un~~ l'assegno N. 0650 della Banca Commerciale succursale di Biella per lire duemila.

Mi affretto a darle atto di tutto questo con l'assicurazione che ~~mi~~ provvederò subito a stendere il ricorso che occorrerà poi notificare al Sindacato Medico di Vercelli.

Con ossequi

Roma, 5 luglio 39

Biella 12 luglio 1939 XVII°

A S. E.

Dott. Prof. IVANOE BONOMI

R O M A
&&&&&

Eccellenza

Ho regolarmente ricevuto le due copie del Ricorso alle Sezioni Riu = nite della Cassazione che ho firmato in calce.

Giusto Vostro suggerimento ho oggi stesso fatto notificare dallo Ufficiale Giudiziario di Vercelli il ricorso al Sindacato Medico della Provincia.-

Vi restituisco la copia originale del ricorso portante la relata dell'avvenuta notifica.-

Per quanto profano in questioni di diritto, ho molto apprezzato le ragioni da Voi magistralmente esposte e voglio sperare che la Vostra pregiata opera sia coronata dal pieno successo.-

A suo tempo vi farò tenere la procura speciale.

Con profondo ossequio

Vostro Dev.mo

Pier Luigi Spemazzati

risposto il 13-7-39 che non mandi procura

Regio Commissariato di P.S.

BIELLA

N° 2520 / II — Biella 11 agosto 1939 XVII°

OGGETTO: Denuncia a carico di

SPERNAZZATI PIER LUIGI fu Enrico e fu Giovanna Sartorelli nato a Reggio Emilia il 29/5/1891 domiciliato a Biella, via Mazzini n. 9

per

i reati di cui agli art. 476-482-489-640 C.P.

Ill.mo Sig. Procuratore del Re di Biella

per conoscenza

Ill.mo Sig. Questore di Vercelli

Il controscritto Spernazzati Pier Luigi da tempo esercita a Biella la professione di odontoiatra con abilitazione rilasciata nell'ex Regno del Montenegro. Alcuni anni or sono, essendo sorti dubbi sulla autenticità del titolo, con rapporto in data 1/8/1935 fu denunciato a codesta R. Procura per esercizio abusivo della odontoiatria, ma lo stesso con sentenza del locale Tribunale in data 17 dicembre 1936 fu assolto dall'imputazione ascrittagli perchè il fatto non costituisce reato.-

Ed invero in tale circostanza lo Spernazzati esibiva copia autentica del ripetuto titolo del Montenegro.-

Senonchè, successivamente, il Superiore Ministero dell'Interno dava incarico ad alcune questure del Regno nella cui giurisdizione risiedono dentisti muniti di diplomi montenegrini per l'esercizio dell'odontoiatria, di procedere al sequestro dei diplomi per il loro esame, poichè erano sorti fondati dubbi sulla autenticità di essi, e ciò anche perchè non risultava provato che si trattasse di diplomi rilasciati a cittadini italiani in occasione della guerra 1915-1918, rimpatriati o rifugiati in conseguenza della guerra stessa.-

Il Ministero ha acclarato quanto segue:

1-che i diplomi non figurano stampati su carta della stessa qualità e con caratteri tipograficamente identici pur portando la stessa data di rilascio.

2-che vari diplomi risultano rilasciati a persone che alla data del conseguimento del diploma (anni 1913-1914) avevano 16,15 e persino 13 anni di età (Ettori Antonio residente a Napoli nato il 2/5/1898-Miccio Carlo residente a Napoli nato il 17 dicembre 1899-Schioppa Vincenzo nato a Napoli 8/8/1897-Semeringi Carlo da

da Grosseto,nato 24/3/1901);
3- che le annotazioni riportate in calce ai diplomi circa l'avvenuta registra=zione in un comune del Regno risultavono redatte con l'identica calligrafia e quasi tutte nei comuni di Barile e di Picerno (prov. di Potenza.)
4 - che i timbri rotondi di detti comuni erano diversi l'uno dall'altro,ciò lasciava desumere che le annotazioni erano state fatte in varie riprese e che i timbri erano stati approntati di volta in volta;
5 - che la firma del Ministro degli affari esteri del Montenegro non appariva redatta con la stessa calligrafia e che in alcuni diplomi si legge"Plamenaff" ed in altri "Plamenatz"precedute da iniziali di nomi diversi,pur risultando tali atti rilasciati sotto la stessa data;ciò conferma nel Ministero il sospetto che si tratti di falsi diplomi anche perchè a Cettigne non sarebbe mai esistito un corso di studio per il conseguimento di detti diplomi.
6 - che dalle indagini esperite dalla Questura di Potenza è stato accertato che nè presso gli atti di quella Prefettura,nè presso gli archivi dei Comuni di Barile e di Picerno trovavano riscontro le registrazioni circa le attestazioni riportate in calce ai diplomi in possesso dei dentisti muniti di diplomi montenegrini.-
Tali attestazioni,che risultano redatte con identica calligrafia,non furono compilate da uno degli impiegati in servizio nell'epoca presso i detti comuni di Barile e di Picerno,nè dal Commissario Straordinario avv. De Bisogni.-
7 -che i timbri rotondi dei comuni di Barile e di Picerno apposti sui diplomi in parola non furono mai usati presso detti comuni negli anni 1919-1920 e nemmeno prima o dopo tale data;
8 -che alcune di tali attestazioni hanno la data posteriore a quella in cui l'avv. De Bisogni cessò dalla carica di amministratore straordinario di detti comuni,ciò che conferma la falsità dei diplomi stessi.-
9 -che allo scopo di raccogliere migliori prove sulla falsità dei diplomi stessi ma sopratutto da chi essi erano stati messi in circolazione,lo stesso On. Ministero dell'Interno affidò l'incarico all'Ispettore Generale di P.S. Dr.Comm. Michele Iantaffi,di esperire le conseguenti indagini perchè si dubitava che la responsabilità dovesse ricadere su tale Amoroso Pietro residente a Napoli.-
10 -che nello stesso tempo detto dicastero chiedeva notizie al Ministero degli esteri per accertare se nell'ex regno del Montenegro in quell'epoca esistesse una scuola di odontoiatria e se fossero stati rilasciati diplomi di abilitazione.

11 - che l'Ispettore Generale di P.S. Comm.Iantaffi,dall'inchiesta affidatagli, acclarò anche per confessione di gran numero degli interessati che nessun di coloro che ha esibito i diplomi in parola è mai stato al Montenegro e quindi profugo di guerra condizione questa necessaria per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione in Italia.Che nessuno è stato nei Comuni di Barile e di Piesmo e che tutti i diplomi in questione sarebbero stati comprati,insieme a certificati consolari comprovanti la qualità di profugo di guerra,per somme che vanno dalle L.6000 alle lire 20.000 o dal suddetto Pietro Amoruso o da certo Antonio Fragiacomo con recapito a Salerno o a Littoria o da certo Archimede Paolini da Firenze,i quali ultimi hanno confessato di averli ricevuti dall'Amoroso.L'Amoroso il 31 gennaio scorso fu arrestato a Napoli da quella Questura per avere venduto altro diploma del genere,recentemente.-

12-che il Ministero degli affari esteri ha acclarato che nessuna scuola per odontoiatria esisteva nell'ex regno del Montenegro negli anni 1912-1915 e che nessun diploma abilitante all'esercizio dell'odontoiatria era stato rilasciato.-

13-che a seguito di dette risultanze i nominati Amoroso Pietro,Frahiacomo Antonio e Paolini Archimede sono stati denunziati all'Autorità Giudiziaria in conseguenza dei cennati falsi ed alla loro attività truffaldina da parte della Questura di Napoli a quella autorità giudiziaria,alla quale furono inviate le relazioni originali dell'Ispettore Iantaffi e del Ministero interessati per le indagini,unitamente agli atti assunti ed a alcuni diplomi sequestrati.-

Poichè lo Spernazzati è munito di diploma dell'ex Regno del Montenegro,come risulta dalla copia autentica dallo stesso depositata in codesta Cancelleria in occasione del procedimento penale a suo carico anzicennato,è da ritenere che anche tale documento sia falso.-

Pertanto lo denunzio alla S.V. Ill.ma per concorso in falsità di atto pubblico (476-482 C.P.) per uso di atto falso (489 C.P.) e per truffa continuata(640 C.P.)

Non è stato possibile sequestrare il diploma originale di cui lo Spernazzati è in possesso;poichètale documento egli assume averlo trasmesso a suo tempo al Consiglio di Stato

IL COMMISSARIO DI P. S.
Marocco

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Divisione Polizia = Sezione Prima

Roma li 20 aprile 1939 XVII

Nell'escorso anno venne dato incarico ad alcune Questure, nella cui giurisdizione risiedevano dentisti muniti del diploma montenegrino per lo esercizio della odontoiatria, di procedere al sequestro dei diplomi stessi e trasmetterli allo scrivente per la loro verifica, giacchè erano sorti fondati dubbi sulla loro autenticità.

Ciò anche perchè non risultava provato che si trattasse di diplomi rilasciati a cittadini italiani impatriati e rifugiati in conseguenza ed in occasione della guerra 1915-1918.
Dall'esame effettuato dall'On. Ministero sui diplomi pervenuti è risultato che gli stessi erano stati falsificati.=
Che i diplomi non figuravano stampati su carta della stessa qualità nè con caratteri tipograficamente identici pur portando la stessa data del rilascio, nel testo, poi si osservavano errori ortografici, non ripetuti nello stesso modo in tutti i diplomi, giacchè in alcuni si legge Majesté e temoignage ed in altri majesté e témoignage.
Ciò lascia presumere che i diplomi fossero stati redatti in epoche diverse.
A vari diplomi risultarono rilasciati a persone che, alla data del conseguimento del diploma (anni 1913 e 1914) avevano 16,15 e persino 13 anni di età (Attori Antonino residente a Napoli nato il 7/5/1898; Miccio Carlo residente a Napoli nato il 17/XII/1899; Carlucci Bernardino residente a Roma nato il 8/8/1897; Scomerinci Carlo residente a Trosseto nato il 24/3/1901: da notare che il diploma abilitava all'esercizio della professione di (chirurgien dentiste)
.=
Le annotazioni riportate in calce ai diplomi, circa l'avvenuta loro registrazione in un Comune del Regno, risultavano redatte con l'identica calligrafia e nella quasi totalità dei casi in provincia di Potenza.=
I timbri rotondi apposti ai lati delle dette registrazioni portanti la dizione :"Comune di Barile (di Picerno)=R.Commissario Straordinario" avevano caratteristiche diverse tra di loro, ciò che lasciava presumere che le annotazioni erano state fatte in varie riprese ed i timbri approntati di volta in volta, senza tenere conto che quelli apposti in precedenza avevano forma diversa.=
In alcuni diplomi, infatti, quanto a quelli portanti il timbre del comune di Barile, si rilevava (diploma di Goracci Nazareno) che l'emblema dello stato, posto nel mezzo del timbro, presentava nella parte inferiore, un continuo allungato che si avvicinava notevolmente alla corona circolare, nella quale è riportata la dizione (Comune di Barile = R.Commissario Straordinario.)
Nel timbro apposto sul diploma di Rodriguez Alfonso (il diploma peraltro aveva caratteristiche diverse quanto al colore e alla qualità della carta) il su detto contorno allungato non giungeva alla stessa distanza della corona circolare cruciata.
Nel timbro apposto sul diploma di Maina Arcide, poi, l'emblema dello Stato nella parte inferiore, presentava un contorno tondeggiante, la croce riportata al centro dell'emblema era di minor dimensione rispetto a quella degli altri timbri usati sui diplomi Goracci e Rodriguez e gli asterischi posti prima e dopo le parole (Comune di Barile) erano con punto pieno in mezzo e a stella, mentre quelli che si riscontravano sui diplomi di Goracci e del Rodriguez erano con tondino vuoto al centro e lineette all'interno, più lunghe quelle che si trovavano laddove minore è la distanza tra i due cerchi.=
Quanto ai diplomi portanti i timbri con la dizione (Comune di Picerno) i timbri stessi erano di diversa grandezza

il confronto venne fatto tra il diploma al nome di Recastelli Fernando e il certificato al nome di Cagnetta Giacchino.Il diametro dell'uno è più corto di circa un millimetro dell'altro,.Gli asterischi,poi,sono di diversa specie.=
I diplomi dei Saracco,del Rodriguez,del Mannia e del Recastelli si trovano, in atti,presso la Procura del Re di Taranto,alla quale vennero inviati con ministeriale 1 agosto e 7 ettobre 1938 n. 10400/2/I°A=C Direzione Generale Sanità.=
La firma del Ministro degli affari esteri del Montenegro non appariva redatta con la stessa calligrafia e figurava,per di più, in alcuni diplomi per Plamenaf,in altri,per Plamenatz,preceduta dainiziali di nomi diversi pur risultando tali atti rilasciati sotto l'identica data,ciò che conferma fondatamente che si trattasse di falsi diplomi,tanto più che,secondo notizie assunte a Cettigne non vi sarebbero mai stati corsi di studi per otte nere il conferimento dei cennati diplomi medici,mentre l'unico dentista lvi esistente aveva conseguito l'abilitazione all'estero.=
Dalle indagini fatte effettuare dalla Questura di Teramo è risultato ac clarato che nè fra gli atti di quella Prefettura,nè presso gli archivi dei Comuni di Barile e di Ficarra trovavano riscontro alcune le registrazioni circa le attestazioni riportate in calce ai diplomi in possesso dei den tisti di cui all'unit elenco.=
Tali atti attestazioni,redatte,peraltro,con identica calligrafia,non risultava vano nemmeno compilate da uno degli impiegati in servizio,nell epoca, pres so i detti comuni di Barile e di Ficarra nè dal Commissario straordinario avv. De Biasi.I timbri metallici apposti sugli atti,(con la dizione Comune di Barile e di Ficarra) .Commissario straordinario),nel mentre,l'emblema dello stato,non furono in uso presso i detti comuni negli anni 1938 e 1939 e nemmeno prima e dopo tali date;alcune atte stazioni e il certificato ri lasciato al nome del suddetto Cagnetta Giacchino hanno una data poste riore a quella in cui l'avv. Biasi cessò dalla carica di amministratore straordinario dei predetti comuni,ciò che veniva a confermare la falsità dei diplomi stessi.=
Allo scopo di raccogliere prove sulla detta falsità e,più che altro, circa le persone da cui gli stessi fossero stati mossi in circolazione,si subitava come e da chi gli stessi fossero stati mossi in circolazione,si subitava che la responsabilità dovesse ricadere su tale Pietro Amerise,residente a Napoli;sul quale gravavano fondati sospetti anche in fatto di rilascio di falsi diplomi di ordini cavallereschi)venne data incarico all'ispettore generale di P.S. Comm.Dott. Michele Santaffi di esperire le seguenti indagini:
Nello stesso tempo,venivano richieste notizie al Ministero degli affari esteri in merito a quanto è riportato nel punto n. 2.=
L'ispettore Santaffi ha accertato,anche per confronto di grafia,che i falsi diplomi,di cui trattasi,non risultano rilasciati dalle autorità del Montenegro e quindi è pacifico che,come questa anche quelle di Cettigne non vi sarebbero mai stati corsi di studi per otte nere il conferimento dei cennati diplomi medici,mentre l'unico dentista lvi esistente aveva conseguito l'abilitazione all'estero.=
Dalle indagini fatte effettuare dalla Questura di Teramo è risultato ac clarato che nè fra gli atti di quella Prefettura,nè presso gli archivi dei Comuni di Barile e di Ficarra trovavano riscontro alcune le registrazioni circa le attestazioni riportate in calce ai diplomi in possesso dei den tisti di cui all'unit elenco.=
Tali atti attestazioni,redatte,peraltro,con identica calligrafia,non risultava vano nemmeno compilate da uno degli impiegati in servizio,nell epoca, pres so i detti comuni di Barile e di Ficarra nè dal Commissario straordinario avv. De Biasi.I timbri metallici apposti sugli atti,(con la dizione Comune di Barile e di Ficarra) .Commissario straordinario),nel mentre,l'emblema dello stato,non furono in uso presso i detti comuni negli anni 1938 e 1939 e nemmeno prima e dopo tali date;alcune atte stazioni e il certificato ri lasciato al nome del suddetto Cagnetta Giacchino hanno una data poste riore a quella in cui l'avv. Biasi cessò dalla carica di amministratore straordinario dei predetti comuni,ciò che veniva a confermare la falsità dei diplomi stessi.=
Allo scopo di raccogliere prove sulla detta falsità e,più che altro, circa le persone da cui

ha trasmesso in copia una nota del Ministero degli affari esteri di Jugoslavia n.4187.I.43,del 20 marzo scorso, dalla quale risulta che,"aucune école d'Etat n'a existé dans l'ancine Royaume du Montenegro e que le Ministre de l'interieur dudit Royaume n'à delivré,pendant les années 1912-1915,aucun diplome conferante/ le droit d'exercer la profession de chirugien dentiste."

Ciò stante e giusta gli ordini superiori i suindicati Amoroso Pietro,Pragiacomo Antonio e Paolini Archimede debbono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria in conseguenza dei commessi falsi e della attività truffaldina ad essi legata.Analoga denuncia dovrà essere fatta nei confronti di tutti gli altri che abbiano partecipato alla illecita attività dei suddetti individui oppure che,per essersi serviti di falsi diplomi,siano incorsi nella stessa responsabilità penale.-

Si prega quindi di procedere di conseguenza a carico delle persone che risiedono nelle rispettive giurisdizioni e che si trovino nelle cennate condizioni,prendendo,se del caso,contatti con i competenti Sindacati di categoria per avere i nominativi di tutti coloro che si trovino nelle medesime condizioni.-

Alla Questura di Napoli,nella cui giurisdizione si trovano l'Amoroso ed il maggior numero dei dentisti forniti del falso diploma montenegrino vengono inviati gli originali delle relazioni 3-8 e 20 febbraio scorso dell'Ispettore Jantaffi con gli atti ivi richiamati;nonchè la corrispondenza di Pragiacomo comprovante la di lui attività;il verbale di interrogatorio del Pragiacomo contenente la di lui confessione ed i verbali di interrogatorio di tali Coccolati Ferridini Italo;Auteri Pietro e Gabeglio Emilio sulla attività del Pragiacomo,il verbale di perquisizione domiciliare a carico di Paolini Archimede,il verbale di interrogatorio del Paolini,il verbale di perquisizione domiciliare a carico di Pietro Amoroso ed il verbale di interrogatorio di tal Misau Felice che presentò il Pragiacomo all'Amoroso.-

Inoltre vengono inviati alla R. Questura gli originali dei diplomi Montenegrini rilasciati a:a)Castellino Vincenzo-b)Ferraris Angelo-c)Carlucci Bernardino-d)Ciotti Alberto-e)Pani Francesco-f)Biggi Ulderico-g)Sellari Augusto-la copia fotografica dell'originale del diploma montenegrino rilasciato a Magnetti Germaniano Giulio Celso;le copie notarile del detto diploma rilasciate al°)Albani Mario;2)Stochino Giovanni 3)Mele Stanislao 4)Cagnetta Gioacchino;il certificato rilasciato al detto Cagnetta Gioacchino in data 15/ I/1919;l'atto di notorietà nei riguardi di Castellini Vincenzo;l'attestazione della Prefettura di Livorno in data 8/ 4/1928 nei riguardi di Bance Alcide quale odontotecnico(tale attestazione non sarebbe occorsa se il diploma,che,come si è detto,risultava rilasciato nell'ante guerra abilitava all'esercizio di chirugo dentista);il certificato dell'Ecole dentaire francaise rilasciato al nome di Bertonioni Silvio:è utile avvertire che l'Ecole dentaire française è un Istituto permanente privato i cui diplomi non abilitano all'esercizio dell'odontoiatrienemmeno in Francia.-

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente e appena possibile si gradiranno notizie circa i nominativi denunciati all'Autorità Giudiziaria, avvertendo che tale comunicazione dovrà essere data anche se negativa.

SCOCCHERA

1°) Albani Mario - Milano
2°) Balducci Armando - Pavia
3°) Bartorozo Dante - Udine-
4°) Bassetti Renato - Roma
5°) Benatti Luigi - Mantova
6°) Bergonzoni Silvio - Roma
7°) Boltanedi Amedeo - Roma
8°) Cagnetta Gioacchino - Napoli
9°) Canapar Luigi - Millesimo
10°) Consone Felice - Roma
11) Carlucci Bernardino - Roma
12) Carozzani Augusto - Ravenna
13) Castellini Vincenzo - La Spezia
14) Cavallo Ernesto - Napoli
15) Ciotti Alberto - Roma
16) Coretti Guido - Roma
17) De Luca Vincenzo - Roma
18) De Paola Carmine - Torino
19) Ettari Antonio - Napoli
21) Fani Francesco - Firenze
22) Ferraris Angelo - Barcellona Pozzo di Gotto
23) Fragiacomo Antonio - Napoli
24) Franchina Vincenzo - Bassano Grappa
25) Galzerano Roberto - Napoli
26) Gastaldi Giacomo - Torino
27) Giammaria Alberto - Bari
28) Gerace Nazzareno - Taranto
29) Gull Clementino - Napoli
30) Manca Alcide - Livorno
31) Marini Carlo - Roma
32) Miele Stanislao - Napoli
33) Miccio Carlo - Napoli
34) Michelini Luigi Firenze
35) Milani Marino - Milano
36) Mingoli Ulderico - Roma
37) Nesi Carlo - Firenze
38) Nuccio Carlo - Napoli
39) Paolini Mario - Roma
40) Pellacci Alberto - Roma
41) Pellottieri Giovanni Torino
42) Perna Argia - Napoli
43) Pieroni Ezio - Milano
44) Pizzi Fortunato - Padova
45) Rigon Antonio - Vicenza
46) Roccatrilli Fernando - Roma
47) Rodriguez Alfonso - Napoli
48) Rodriguez Giovanni Napoli
49) Scammerino Carlo - Grosseto
50) Schioppa Vincenzo - Napoli
51) Schreber Giulio - Napoli
52) Sciattone Gaetano - Frosinone
53) Sisimarco Vincenzo - Napoli
54) Sommer Giovanni - Palermo
55) Spernazzati Pier Luigi - Biella
56) Stochlin Giovanni - Napoli
57) Stochlin Ugo - Napoli
58) Torino Alfonso - Maioni (Salerno)
59) Ugolini Leone - Treviso
60) Vianello Emilio - Treviso

N. 1564 della ricevuta

Addì 15 LUG 1939 - Anno XVII

nella Cancelleria del

il Sig. (1) Ciro Fiorini

Bruno

ha depositato (2) Atto

di ricorso

(3) Guerrazzi

(4) Cardoso Cardi

IL CANCELLIERE

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Elenco dei documenti

1°- Bolletta dell'eseguito deposito in data 10 luglio 1939

2°- Ricorso di Spermazzati Pier Luigi notificato il 12 luglio 1939 con in calce il mandato speciale all'avv. Bonomi

3°- Decisione della Commiss. Cent. notificata allo Spermazzati il 17 giugno 1939

2 copie libere

Presentato il 15 luglio 1939

Spese 10 luglio 1939.

Deposito (Uff. Registro)	601.15
4 fogli da £ 18 (ricorso)	72.—
Copie ricorso e decisione	32.85
Marche per autenticazione	18.—
	724.00
Spese postali - invio -	3 15
	727.00
15 luglio Diritto di chiamata	14.85
29 " Deposito del ricorso	155.—
	£ 897.00

CONTO DI S.E. B O N O M I

Carta Bollata (Fogli 4 a L. 18 l'uno)	L. 72.00
Lavori	" 31,75
	L. 103.75
Avute in conto	" 100.00
	L. 3.75
Lettere	" 1.00
TOTALE	L. 4.75

Roma, 10 Luglio 1939-XVII°

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di SPERNAZZATI PIER LUIGI residente in Biella, domici_
liato elettivamente presso il suo avvocato S.E.Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4 Roma

c o n t r o

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Ver_
celli

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata col n.99 il 25 maggio 1939 XVII e notificata il giorno 17 giu_
gno 1939.

SU FATTO

Il Sig. Spernazzati Pier Luigi, essendo stato abilita_
to all'esercizio della odontoiatria in virtù del DL. 22 agosto 1915 n.1311, e cioè avendo esercitato l'odon_
toiatria in base ad un diploma conseguito all'estero così come prescrive il citato decreto_legge emanato durante la guerra, fece istanza al Sindacato Provin_
ciale Fascista dei Medici della provincia nella qua_
le esercita, e cioè al Sindacato Medico di Vercelli per essere inscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cas_

sazione _ sede penale _ all'art.367 lettera d del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Vercelli, con sua delibe_ ra 3 dicembre 1937 XVI non accoglieva la domanda del_ lo Spernazzati, talchè questi ricorreva, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centra_ le per le professioni sanitarie, la quale ha rigetta_ to il ricorso con la decisione indicata in epigrafe.

Contro tale decisione della Commissione Centra_ le è ammesso il ricorso alle Ecc. Sezioni Unite del_ la Corte di Cassazione, così come prescrive l'art.32, penultimo comma, del R.D.L.5 marzo 1935 n. 184,con_ vertito nella legge 27 maggio 1935 n.983 e che suona così:

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del "Re possono proporre ricorso avverso le decisioni "della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla "notificazione per incompetenza o eccesso di potere"

DIRITTO

La Commissione, nell'impugnata decisione, osser_ va che per l'iscrizione nell'albo, e quindi per il legale esercizio della odontoiatria, occorre:

1) o la laurea in medicina e chirurgia, prescritta dall'art.5 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n.184; e questo non può pretendersi nel nostro caso;

2) oppure una legale abilitazione in virtù di dispo_ sizioni anteriori al decreto_legge 16 ottobre 1924 n.1755, concernente l'esercizio dell'Odontoiatria e protesi dentaria, così come è detto nell'art.367 let_ tera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie approvato, con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Questa seconda prescrizione di legge è quel_ la che offre materia al ricorso che le Sezioni Unite dovranno giudicare.

Invero l'articolo 367 del Testo Unico si ri_ ferisce a disposizioni concernenti l'odontoiatria anteriori al decreto_legge del 16 ottobre 1924. E', dunque, necessario elencare in ordine di tempo, queste disposizioni anteriori:

1°) Il R.D.L. 22 agosto 1915 n.1311 il quale con cedeva, ai cittadini italiani rimpatriati o rifugia_ ti nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi.

2°) Il R.D.L. 22 marzo 1923 n. 795 col quale coloro che, muniti di diplomi esteri, avessero pubbli_ camente e notoriamente esercitata la loro professione in Italia in virtù delle disposizioni del 1915, po_ tevano essere definitivamente autorizzati a continua_

re il loro esercizio. L'autorizzazione sarebbe stata concessa con decreto del Ministero dell'Interno, previo parere di una Commissione speciale.

3°) Il R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 che ribadiva essere la laurea in medicina e chirurgia requisito necessario per l'esercizio dell'odontoiatria, pur facendo salvi i diritti acquisiti dagli abilitati a tale esercizio da disposizioni anteriori a quella data, cioè al 16 ottobre 1924.

Ora l'attuale ricorrente è in possesso dell'autorizzazione di cui al primo numero (cioè di quella concessa con le disposizioni del 1915); non è invece in possesso dell'autorizzazione di cui al numero due (e cioè di quella concessa con le disposizioni del 1923).

La Commissione Centrale, con la decisione impugnata, asserisce che è valida agli effetti dell'esercizio professionale la autorizzazione prevista dalla legge del 1923 (che essa chiama definitiva) e non già l'autorizzazione consentita dalla legge del 1915.

Occorre, dunque, esaminare se la disposizione dell'art.367 del Testo Unico voglia significare (così come ha giudicato la Corte di Cassazione con la sua sentenza, in sede penale, del 10 novembre 1936 n.675 nel caso di Luigi Benatti) che restano autoriz-

zati a dentisti che siano stati legalmente abilitati da disposizioni anteriori al 1924", cioè tanto gli abilitati del 1915 quanto quelli del 1923, oppure, come sostiene la Commissione, i soli abilitati in virtù della legge del 1923.

La questione è stata posta con la decisione e il relativo ricorso nel caso Ariano, che è espressamente ricordato nella sentenza impugnata. In quel ricorso, che è davanti alle Ecc/me Sezioni Unite, si difende il giudizio dato dalla Corte di Cassazione, in sede penale, e si osserva che l'interpretazione delle leggi è affidata alla suprema Corte del diritto e che pertanto il giudizio di una Commissione speciale cade in eccesso di potere se, arrogandosi una competenza non sua, vuole modificare il giudizio della Cassazione e la giurisprudenza che su quel giudicato si è già formata.

Inoltre in quel ricorso si ricorda come la Corte di Cassazione sia giunta ad una conclusione contraria a quella odierna della Commissione Centrale mediante un'indagine condotta rigorasamente in conformità alle norme dettate dalle preleggi;

Risolto il punto di diritto che è ampiamente prospettato e discusso nella decisione Ariano e nel ricorso che, contro tale decisione, l'Ariano ha pre-

sentato a codesto Ecc/me Sezioni Unite, si potrà a_
gevolmente giudicare anche il presente ricorso.

Non vi è dubbio che qualora le Sezioni Unite confermino l'interpretazione che dell'art.367 del Testo Unico Sanitario ha dato la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, la decisione qui impugnata debba essere cassata.

Conseguenza di ciò deve essere l'ordine di iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati per la provincia di Vercelli del ricorrente Spernazati essendo questi in possesso della abilitazione consentita dalle disposizioni dell'agosto 1915. Che se per giungere a questo le Ecc/me Sezioni Unite non si ritenessero ancora abbastanza illuminate dal testo della decisione impugnata _ la quale non è chiara ed esplicita su questo punto _ esse potranno, dopo cassata la decisione n. 99 della Commissione Centrale, rinviare a quest'ultima _ che ha il preciso carattere di una magistratura di appello _ il riesame degli elementi di fatto per la iscrizione nell'albo in conformità ~~xx~~ a quella che sarà la definitiva interpretazione dell'art.367 del Testo Unico Sanitario.

Pertanto si chiede l'annullamento della decisione impugnata, con tutte le conseguenze di

legge.

Roma, 10 luglio 1939- XVII

Si allega al presente ricorso la bolletta del depo_
sito di lire seicento versate all'Ufficio del Regi_
stro _ Attigiudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia)
il giorno 10 luglio 1939_XVII e portante il n.

MANDATO SPECIALE

Io sottoscritto Pier Luigi Spernazzati residente in Biella (Vercelli) nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Jvanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc/ma Corte di Cassazione (Sez.Unite) per ottenere l'annullamento della deci_sione n.99 della Commissione Centrale per le pro_fessioni sanitarie pubblicata il 25 maggio 1939 e notificata il 17 giugno stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed eleggendo do_micilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Jvanoe Bonomi in Piazza della Libertà n.4

Roma, 11 luglio 1939_XVII

Si certifica autografa la firma del ricorrente Pier Luigi Spermazzati.

ASSR

ESPRESSO

RACCOMANDATA

A S. E.

Prof. Avv. I V A N O E B O N O M I

Piazza della Libertà n. 4

R O M A

R BIELLA 369

Decisione N. 99

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935?n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983, è così composta :

1) Presidente S.E. CARUSO DOMENICO

2) Componente ON. CARAPELLE ARISTIDE

3) " PROF. GAIFANI PAOLO

4) " COMM. TEDESCHI FRANCESCO

5) " COMM. BERARDI CORRADINO

6) " DOTT. BONIFAZI ARMANDO

ha pronunciato nell'adunanza del 19-12-1939-XVII- la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da : Spernazzati Pier Luigi fu Enrico, residente a Biella, Via Mazzini, 9

F A T T O

Con deliberazione in data 3 dicembre 1937-XVI, il

Direttorio del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Vercelli respingeva la domanda presentata da Spernazzati Pier Luigi per ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati. Il rigetto era fondato sulla considerazione che l'istante non aveva prodotti i documenti necessari a dimostrare il conseguimento della provvisoria autorizzazione di cui al Decre. Luog. 22 agosto 1915, n. 1311, oppure quelli esibiti non risultavano emanati dalle Autorità competenti a rilasciarli.

Contro tale deliberazione lo Spernazzati ha prodotto a questa Commissione tempestivo e regolare ricorso, facendo presente che dal complesso dei documenti esibiti risulta ampiamente provata che egli conseguì nel 1919 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare nel Regno la professione di odontoiatra. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati per la Provincia di Vercelli.

Ha controdedotto il Direttorio del Sindacato interessato chiedendo il rigetto del ricorso

DIRITTO

E' pacifico che il ricorrente non possiede i requi-

siti normali voluti dall'art. 5 n. 4 e 5 del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184, per ottenere l'iscrizione nell'albo.

La questione preliminare ed assorbente è, dunque quella di vedere se il ricorrente abbia titolo all'iscrizione nell'elenco aggiunto in virtù di disposizioni transitorie.

Un altro punto è pacifico in linea di fatto ossia che il ricorrente non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere definitivo e permanente ad esercitare in Italia la professione d'odontoiatra.

Qualunque possa essere stato il valore del titolo da lui conseguito all'estero, è certo che non basta possedere tale titolo, anche se per avventura esso fosse valido, occorrendo anche per il legittimo esercizio in Italia una legale abilitazione conseguita in virtù di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924; n. 1755 (art. 367 lett.a) del T.U. delle leggi sanitarie.

Il ricorrente non fa alcun cenno di tale abilitazione. Egli, infatti, tanto davanti al Direttorio quanto in questa sede, fonda la sua domanda ex novo esclusivamente nel citato art. 367 lett. a del T.U.

delle leggi sanitarie.

Ma, come questo Collegio, ha ritenuto e dimostrato in precedenti analoghi casi (decisione n. 80 del 14 novembre 1938 su ricorso Ariano) l'invocata disposizione transitoria del T. U. non ha alcun carattere innovativo limitandosi essa a dichiarare che coloro, i quali erano già legalmente abilitati, mantenevano il diritto all'esercizio professionale.

Ora, poichè, come s'è detto, è fuori discussione che il ricorrente non ha conseguito una legale abilitazione di carattere definitivo e permanente ad esercitare la professione d'odontoiatra nel Regno, e poichè i termini perentori posti dalle leggi anteriori al R. DLL. 16 ottobre 1924, n. 1755 (decr. luog. 22 agosto 1915, n. 1311, e R. D. L. 22 marzo 1923; n. 795) sono ormai da lungo tempo scaduti, è certo che il ricorrente non può vantare alcun titolo per esercitare l'odontoiatria senza il possesso della laurea in medicina data o confermata da una delle R. Università del Regno.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta respinge il ricorso co-

me sopra proposto da Spernazzati Pier Luigi.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL RELATORE

F.to Carapelle

IL PRESIDENTE

F.to Caruso

Biella 13 gennaio 1940 XVIII°

A S. E.

Prof. Avv. IVANONE BONOMI

R O M A

In riferimento a suapregiata del 10 c.m.,prendo buon atto che la discussione del mio ricorso avanti le Sezioni Unite della Cassazione è fissato per il giorno 1° febbraio p.v. ed in pari tempo prendo pyre buon atto di quanto l'E.V.Ill. sta facendo per me e La prego caldamente,come spero, di voler fare tutto per il meglio.-

Per quanto si riferisce alla questione penale circa i diplomi montenegrini pregiomi informare l'E.V. che la denuncia a mio carico venne inoltrata fin dall'agosto u.s.

A tutt'oggi però non ho particolari novità al riguardo.-

Nel giorno 27 dicembre u.s. fui interrogato a chiarimenti,con semplice biglietto,dal Sig. Giudice Istruttore di Biella che mi chiese i dati circa il mio diploma e dove attualmente questo si trovi.-

A tale sommario interrogatorio risposi soltanto che il mio dipploma aveva già peregrinato alquanto tra Ministero dell'Interno,Direzione Generale della Sanità Pubblica,Commissione Centrale e Consiglio di Stato e che in tutti questi passaggi di Dicasteri e avvocati diversi,era andato smarrito,con mio grande rincrescimento e che a tutt'oggi non mi rimanevano che due copie autentiche dello stesso :una,quella allegata al ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione attualmente pendente,e l'altra,quella allegata al processo:penale svoltosi a mio carico a Biella nel dicembre 1936,con l'assolutoria perchè il fatto non costituisce reato.-

Nessuna contestazione specifica mi venne fatta a tutt'oggi.-

So peraltro che il locale Commissario di P.S. ha ricevuto dal Giudice Istruttore ordine di sequestrarmi,a tutti i costi,il diploma originale; ma come farà se io non l'ho in casa,come già gli dissi ? e non trovando il corpo del reato,crede Lei Ecc.Ill.ma che i Giudici potranno addivenire contro di me ad una pronuncia di condanna ?

Io oso sperare di no,nella più dannata ipotesi.

Di qualunque altra novità potesse succedermi in questo frattempo,sarà mia premura di renderla informata al più presto.-

Mentre ancora sentitamente La ringrazio per quanto fa a mio riguardo,Ecc.,

presentandole i miei migliori auguri per il nuovo anno, Le invio i miei deferenti ossequii e saluti

Dev.mo

Pier Luigi Spenazzati

Roma, 15 gennaio 1940

Egregio Spermazzati,

Ho ricevuto il suo espresso. Ho piacere che la procedura penale ~~si~~ ~~sia~~ subisca una lunga sosta. Indubbiamente non si procederà nei suoi riguardi con la ~~dist~~ fretta con cui si è colpito il Rigon. È probabile che la sua ~~procedura~~ causa prenda la via di Napoli, dove so che l'istruttoria pei diplomi montenegrini va molto a rilento. Mi propongo anzi di conferire col Presidente del Tribunale di Napoli, ~~per~~ che è persona amica, per conoscere ~~l'andam~~ l'impostazione delle accuse.

Quanto alla questione dell'~~ad~~ interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico, ~~la~~ la definizione verrà dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'udienza del 1° febbraio. La Corte sarà presieduta

dal Primo Presidente S. E. D'Amelio; sarà relatore il cons. Carlizzi; sarà P. M. l'Avvocato Generale S. E. Cipolla. Siede ~~[illegible]~~ ranno per giudicare quattordici magistrati.

Poichè Ella forse avrà piacere di conoscere fin d'ora il mio onorario, ~~per~~ mi permetto ricordarle che ho avute £ 2000 di cui circa mille per spese e ~~[illegible]~~ mille in conto onorario. Dato ciò ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ reputo che con altre lire 2500 ~~[illegible]~~ si possa completare l'onorario.

~~Gradirò di sapere naturalmente con suo comodo se quest~~ Mi scriva pure con suo comodo, e intanto accolga i miei migliori saluti.

Biella 24 Gennaio 1940

1500

Eccellenza,

Sono in possesso della Vostra cortese lettera, la quale mi fa sperare sull'esito favorevole della causa alle Cassazioni riunite, mercè il Vostro valido, efficace, autorevole intervento.

Di ciò son sicuro poichè il Vostro indiscusso valore e la Vostra competenza rasserenano il mio animo specie nell'approssimarsi della data in cui sarà discussa la mia causa. Sono anche sicuro del Vostro autorevole intervento presso chi di ragione.....A Voi non può mancare il modo di farlo per la eminente posizione sociale e professionale che occupate. Questi sono motivi per me a bene sperare.

Ritengo opportuno ricordarVi per tutte quelle valutazioni che possa giovare alla mia causa che ben altri otto colleghi nelle mie precise condizioni, nell' anno 1929 furono a seguito sentenza del Consiglio di Stato autorizzati ad esercitare la professione e di conseguenza iscritti ai relativi albi. Come potrebbe sussistere, alla logica più elementare un trattamento tanto diverso? Ho voluto citare questo caso perché, ove lo credete, possiate trarne motivo di discussione a mio favore.

Per quanto si riferisce al procedimento penale, come Vi ho già accennato esso trovasi tutt'ora nella fase istruttoria in quanto che chiedono il titolo originale e quindi brancolano nel buio alla sua ricerca. Ciò fa ritenere che tale procedimento debba definirsi nella sua fase istruttoria.

Vi rimetto intanto un assegno di L. 2500 per il Vostro onorario, e Vi anticipo vivissime azioni di grazie per quello che avete fatto e farete nel mio interesse.

Coi miei più deferenti ossequi Vi saluto

Dev. Pierluigi Gremagnati

Roma, 26 gennaio 1940

Egregio Spernazzati;

Le do atto d'aver ricevuto a saldo delle mie competenze l'assegno - accluso nella sua lettera - di lire due mila cinquecento.

Giovedì 1° febbraio si avrà la decisione intorno alla interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico. Se otteremo che le Sezioni Unite confermino la precedente sentenza della Cassazione un grande passo avanti sarà fatto. In seguito si potrà dar battaglia sui diplomi montenegrini sui quali inquisisce l'autorità

giudiziaria di Napoli.
Appena conosciuto l'esito
della Cassazione mi affretterò
a comunicarglielo.
Con i migliori saluti,

Roma, 26 gennaio 1920

Roma, 29 gennaio 40

Egregio Spernazzati,

Ieri mio incaricato mi ha telefonato per chiedermi se mi occorrevano le sentenze del Consiglio di Stato relative alla vertenza di cui si avrà l'epilogo giovedì in Cassazione.

Le sentenze le conosco e le ho qui in copia. Ma non giovano alla discussione del 1° febbraio. ~~Dobbiamo~~ Dobbiamo discutere preliminarmente la questione della incompetenza e eccesso di potere della Commissione Centrale questione insidiosa perchè permette di manovrare senza entrare nel merito della questione, dove abbiamo certo volte ragione.

Io vigilo molto le mosse degli avversari che sono - e lei mi capisce - potenti e senza scrupoli.

Con i migliori saluti

Shernazzati

Ricorso decisione

2	2
8	5
5	4
2	2
8	0
6	6
8	8
8	0
0	0
6	6
4	0
0	0